Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Mercoledì, 28 gennaio** | **Numero 22**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* el corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come **pure** i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data di ieri, ha nominato commissario del Governo per la città di Padova il prof. Corrado Gini, ordinario di statistica in quella R. Università.

Roma, 27 gennaio 1920.

Errata-corrige.

Nel R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1968, che approva il regolamento organico per i RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 262 dello stesso anno, in seguito alla omissione di alcune parole ed all'aggiunta di altre, è stato alterato il tenore del primo comma dell'art. 65 del regolamento stesso, la cui precisa dizione è la seguente:

« L'esame è dato nelle singole materie alla fine del biennio, se il corso è biennale; alla fine del primo e del secondo biennio, se il corso è quadriennale, salvo per le lingue in cui l'esame sarà dato ogni anno. La Commissione è composta dell'insegnante della materia e di due insegnanti di materie affini. L'esame per la lingua italiana e le lingue straniere consiste in una prova scritta, per la quale sono assegnate 6 ore di tempo, e in una prova orale della durata di non meno di 20 minuti per ciascuna materia ».

Nel Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, relativo al trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato, pubblicato della *Gazzetta ufficiale* del 22 dicembre u. s., n. 301, si sono verificati i seguenti errori:

al comma *c)* dell'art. 2 dove dice: « ai servizi del movimento *o* specificati nella, ecc. », deve leggersi: « ai servizi del movimento *e* specificati, ecc. »;

al comma terzo dell'art. 3 dove dice: « della tabella annessa al presente decreto per il personale femminile, ecc. », deve leggersi: « della tabella annessa al presente decreto *e* per il personale femminile, ecc. »;

al punto 4° dell'art. 8 dove dice: « *30* per cento alla vedova e figli propri, ecc. », deve leggersi: « *50* per cento alla vedova e figli propri, ecc. ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 2592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, numero 608;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, numero 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1919, il Ministero dell'istruzione pubblica, in deroga alle disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, avrà facoltà di provvedere a nomine nella metà dei posti vacanti nel ruolo organico, approvato con la legge 27 giugno 1907, n. 386, e modificato con R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 18: « Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanze al personale di ruolo all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire trentaquattromila (L. 34.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 28 « Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 31 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*: « Spese per la guerra », L. 250.000.000.

Cap. n. 60-*quater*: « Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni », L. 200.000.000.

La maggiore assegnazione di lire 250 milioni a favore del capitolo 60-*bis* è da erogarsi:

a) per lire 225 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato di spese dipendenti dalla guerra;

b) per le restanti lire 25 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggior assegnazione di lire 200 milioni a favore del capitolo

a) per lire 150 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

b) per le restanti lire 50 milioni in pagamento di diritti doganali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 33 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 83-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centocinquanta milioni (L. 150.000.000).

Della indicata somma, venticinque milioni (L. 25.000.000) dovranno erogarsi esclusivamente a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato, di spese dipendenti dalla guerra.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 34 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli degli stati delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Ministero dell'interno.	
Cap. n. 14. Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, ecc.	250,000 —
Ministero delle finanze.	
Cap. n. 8. Indennità di tramutamento, ecc. - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni, ecc.	50,000 —
	300,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 36 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese agli studenti militari delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, le disposizioni contenute nel R. decreto 16 ottobre 1919, n. 2047, recante provvedimenti a favore degli studenti universitari militari ed ex-militari, per l'anno accademico 1919-920, per quanto tali disposizioni siano applicabili alle scuole medesime.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 949, relative ai corsi di integrazione per gli studenti militari nelle predette scuole.

Art. 3.

L'erogazione dei fondi per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore soprannominati, sarà fatta secondo gli stanziamenti stabiliti nel bilancio del Ministero di agricoltura.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — SCHANZER.

Il numero 38 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di accordo con i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 8 luglio 1919, n. 1271, sono estese anche alle Provincie ed ai Comuni che ottengano la concessione di eseguire le opere idraulico-forestali per la sistemazione dei bacini montani, ai sensi degli articoli 1, 2 e 15 della legge (testo unico), 21 marzo 1912, numero 442.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n 86, e 23 marzo 1919, n. 461, sono estese anche ai lavori di sistemazione dei bacini montani che si effettuano per l'art. 2 della legge (testo unico) 21 marzo 1912, numero 442.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale dei laboratori chimici delle dogane approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1914, n. 1175;
Ritenuta l'opportunità di elevare, in correlazione con le mutate esigenze della vita, da L. 6 a L. 10 oltre gli aumenti consentiti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n 107, la misura dell'indennità giornaliera consentita a favore del personale degli allievi chimici, dall'art. 3, ultimo comma, del citato regolamento;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 1° ottobre 1919, l'indennità di lire sei giornaliere consentita a favore del personale degli allievi chimici, dall'art. 3, ultimo comma, del sopraccennato regolamento d'istituto, approvato con Nostro decreto 11 ottobre 1914, n. 1175, è elevata a lire dieci (10) giornaliere, oltre gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 5 del decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n 615;
Visto che le graduatorie dei concorsi generali banditi in conformità del decreto Luogotenenziale predetto non poterono ancora essere rese esecutive e che non potrebbe, pertanto, addivenirsi alla nomina dei vincitori senza pregiudizio della continuità dell'insegnamento nei vari Istituti;
Ritenuta la opportunità di evitare l'apertura di nuovi concorsi generali a troppo breve distanza e la spesa conseguente;
Sentita la sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modifica del disposto del comma 1° dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, col risultato dei concorsi banditi a norma dello stesso comma sarà provveduto alle cattedre vacanti per l'anno scolastico 1920-921 anzichè per l'anno scolastico 1919-920. Le nomine dei vincitori dei concorsi anzidetti decorreranno dal 1° ottobre 1920.

Il numero delle cattedre a cui potrà provvedersi, determinato in base al 2° comma dell'art. 2 sopra citato, è fissato invece nel doppio di quello indicato nel bando di ciascun concorso, e a tale effetto si intenderanno inclusi nella graduatoria dei vincitori, in ordine di merito, fino al raggiungimento del numero predetto, quei candidati che siano stati dichiarati idonei dalle Commissioni giudicatrici semprechè abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi.

Per le nomine si osserveranno i comma 3, 4 e 5 delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n 679.

Art. 2.

A modificazione parziale dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, entro l'anno 1920 saranno banditi i concorsi generali per titoli ed esami secondo le norme delle leggi 8 aprile 1906, n. 141 e 16 luglio 1914, n. 679, soltanto per cattedre di scuole medie di secondo grado.

Quando nel 1920, o successivamente, si renderanno disponibili cattedre di lingua francese e di disegno nelle scuole medie di primo grado, i concorsi che per tali discipline dovranno essere banditi, si svolgeranno per la prima volta secondo le norme speciali dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615 e dell'art. 4 del decreto stesso, modificato con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090.

Art. 3.

Il 2° comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615 è così modificato: « Alle sedi di primaria importanza si provvederà con concorsi speciali ai quali sono applicabili le disposizioni della legge 12 marzo 1911, n. 177 e il secondo comma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 679 ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Comm. Gerolamo Biscaro - Gr. uff. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: Comm Enrico Avet - Comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave *Olga*:

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Formica nel giudizio istituito per l'accertamento del carattere nazionale della Società Ungaro-Croata, proprietaria del piroscafo *Olga* confiscato in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella, che nell'interesse della Società ha concluso perchè: 1° sia revocata la pronunciata confisca per l'inapplicabilità delle norme relative a piroscafo, mantenuto in porto italiano per volontà esplicita della Società od almeno in linea subordinata sia sospesa ogni decisione e rimessi gli atti al Ministero perchè provveda in linea amministrativa alla revoca del sequestro: 2° subordinatamente si ritenga che la Società, nonostante i direttori fossero di sentimenti jugoslavi, pure può considerarsi Società italiana per l'iscrizione sua nel porto di Fiume, per essere i suoi soci quasi tutti fiumani; 3° più subordinatamente ritenere che l'ottanta per cento del capitale appartiene a cittadini fiumani ed un quarto è di pertinenza di fiumani di nazionalità italiana; 4° sospendere quindi gli atti di ripartizione e rinviare gli atti al Governo del Re;

Sentito il commissario del Governo il quale ha insistito nella sua istanza di non luogo a provvedere sulla domanda;

Ritenuto che il giorno 15 maggio 1919, il signor avv. Mario Vella, quale procuratore della Società per nome Ungaro-croata per la navigazione libera di Fiume, proprietaria del piroscafo *Olga*, confiscato per effetto di sentenza 15 aprile 1919 di questa Commissione, chiedeva a questa stessa Commissione di accertare che il piroscafo appartiene a individui di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico;

La Commissione, a seguito di istanza 26 maggio del commissario del Governo per il giudizio ordinava di procedere all'istruttoria, che veniva compiuta in Fiume dal consigliere delegato nei giorni 11 e 12 settembre. Chiusa l'istruttoria con ordinanza 30 settembre 1919, all'udienza del 28 ottobre veniva discussa la causa, presentandosi le conclusioni soprascritte;

Considerando che questa Commissione ha già in precedenti sue sentenze ripetutamente affermato che, mentre le disposizioni dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, si debbono applicare anche alle Società di capitali, la loro nazionalità si deve determinare, non in base al criterio normale del luogo di costituzione e della sede dello stabilimento principale e dell'amministrazione, che porterebbe a negare sempre il carattere italiano a tutte le Società costituite nel già Impero austro-ungarico, ma in base principalmente alla nazionalità degli amministratori indice quasi sempre della nazionalità della maggioranza dei portatori delle azioni e dell'indirizzo dato sotto il precedente Governo all'attività sociale;

Applicando tale criterio, sostanzialmente eguale a quello dettato dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che considera straniere le Società aventi in prevalenza interessi ed amministrazione stranieri, si deve necessariamente negare il carattere nazionale italiano della Società concludente. Infatti hanno dichiarato gli stessi attuali direttori signori Śverlinga Antonio, Amleto Pio, Bacich Giorgio, Baccacich Paolo, che la Società fondata nel 1899, per iniziativa di persone di nazionalità jugoslava, le quali sottoscrissero quasi tutto il capitale, fu sempre ed è tuttora diretta da jugoslavi ai quali appartengono anche la maggior parte delle azioni;

Il carattere jugoslavo della Società, determinato da tali elementi, confermati dai testi tutti sentiti, e specialmente dagli impiegati del cessato Governo marittimo, signori Battaglierini e Cattalinich, riconosciuti dalla stessa Società, che non domandò finora di inalberare bandiera italiana, non può certamente essere negato soltanto perchè la Società, iscritta nel porto di Fiume, usa la sola lingua italiana e perchè una parte delle azioni si trova in mani di italiani, quali il signor Ugo Venuti ed il signor Celso Rudon che affermarono di possederne rispettivamente venti e cento;

L'uso della lingua italiana, imposto da speciali necessità del commercio marittimo, specie nell'Adriatico, non basta certo per dare il carattere italiano ad una Società diretta da stranieri. Questa direzione basta poi per escludere che la maggioranza dei portatori delle azioni siano italiani. Le poche azioni possedute da italiani non permettono certo di negare che la Società abbia interessi in prevalenza stranieri, come amministri i direttori;

Infine nel giudizio di questa Commissione, limitato all'accertamento previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, non può esercitare alcuna influenza la causa della presenza in un porto italiano del piroscafo catturato. Se anche fosse provato che tale presenza sia stata voluta dai dirigenti la Società, mentre i documenti rinvenuti nell'archivio del Governo marittimo di Fiume provano soltanto che il direttore Pollich si rifiutò di aderire all'invito del Governo ungherese di far rientrare il piroscafo *Olga* da Venezia a Fiume, la circostanza rimarrebbe senza influenza sul carattere nazionale della Società, solo oggetto del presente giudizio, e non permetterebbe certo la revocazione del giudicato di

confisca chiesto dalla richiedente, ed espressamente vietato dall'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 807, che istituiva questa Commissione;

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dichiara di non trovar luogo a provvedere sulla domanda 15 maggio 1919 della Società ungaro-croata per la navigazione libera di Fiume ed invia la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza dell'8 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Biscaro - Filipponi - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino;

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi;

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica;

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani;

Segretario: comm. Riccardo Marcelli;

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave *Zwir*;

Udita la relazione del commissario delegato consigliere Formica nel giudizio istituito per l'accertamento del carattere nazionale della Società ungaro-croata: proprietaria del piroscafo *Zwir* confiscato in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella, che nell'interesse della Società ha concluso perchè:

1° sia revocata la pronunciata confisca per l'inapplicabilità delle norme relative a piroscafo, mantenuto in porto italiano per volontà esplicita della Società od almeno in linea subordinata sia sospesa ogni decisione e rimessi gli atti al Ministero perchè provveda in linea amministrativa alla revoca del sequestro; 2° subordinatamente si ritenga che la Società, non ostante i direttori fossero di sentimenti jugoslavi, pure può considerarsi Società italiana per l'iscrizione sua nel porto di Fiume per essere i suoi soci quasi tutti fiumani; 3° più subordinatamente ritenere che l'ottanta per cento del capitale appartiene a cittadini fiumani ed un quarto è di pertinenza di fiumani di nazionalità italiana; 4° sospendere quindi gli atti di ripartizione e rinviare gli atti al Governo del Re:

Sentito il commissario del Governo il quale ha insistito nella sua istanza di non luogo a provvedere sulla domanda;

Ritenuto che il giorno 15 maggio 1919 il signor avv. Mario Vella, quale procuratore della Società per nome Ungaro-Croata per la navigazione libera di Fiume, proprietaria del piroscafo *Zwir*, confiscato per effetto di sentenza 15 aprile 1919 di questa Commissione, chiedeva a questa stessa Commissione di accertare che il piroscafo stesso appartiene a individui di nazionalità italiana, originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico.

... del commissario veniva compiuta in Fiume dal consigliere delegato nei giorni 11 e 12 settembre.

Chiusa l'istruttoria con ordinanza 30 settembre 1919 all'udienza del 28 ottobre veniva discussa la causa, presentandosi le conclusioni sopratrascritte.

Considerando che questa Commissione ha già in precedenti sue istanze ripetutamente affermato che mentre le disposizioni dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, si debbono applicare anche alla Società di capitali, la loro nazionalità si deve determinare, non in base al criterio normale del luogo di costituzione e dalla sede dello stabilimento principale e dell'amministrazione, che porterebbe a negare sempre il carattere italiano a tutte le società costituite nel già Impero austro-ungarico, ma in base principalmente alla nazionalità degli amministratori, indice quasi sempre della nazionalità della maggioranza dei portatori delle azioni e dell'indirizzo dato sotto il precedente Governo all'attività sociale.

Applicando tale criterio sostanzialmente uguale a quello dettato dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che considera straniere le Società aventi in prevalenza interessi ed amministrazione stranieri, si deve necessariamente negare il carattere nazionale italiano della Società concludente. Infatti hanno dichiarato gli stessi attuali direttori signori Svorlinga Antonio, Amleto Pic, Racich Giorgio e Baccaich Paolo, che la Società, fondata nel 1899, per iniziativa di persone di nazionalità jugoslava, le quali sottoscrissero quasi tutto il capitale, fu sempre ed è tuttora diretta da jugoslavi, ai quali appartengono anche la maggior parte delle azioni.

Il carattere jugoslavo della Società determinato da tali elementi confermati dai testi tutti sentiti, e specialmente dagli impiegati del cessato governo marittimo, signori Battaglirini e Cattolinich, riconosciuti dalla stessa Società, che non domandò finora di inalberare bandiera italiana, non può certamente essere negato soltanto perchè la Società inscritta nel porto di Fiume usa la sola lingua italiana e perchè una parte delle azioni si trova in mano d'italiani, quali il signor Ugo Venuti ed il signor Celso Rudon, che affermarono di possedere rispettivamente venti e cento azioni.

L'uso della lingua italiana, imposto da speciali necessità del commercio marittimo specie, nell'Adriatico, non basta certo per dare il carattere italiano ad una Società diretta da stranieri.

Questa direzione basta poi per escludere che la maggioranza dei portatori delle azioni siano italiani. Le poche azioni possedute da italiani non permettono certo di negare che la Società abbia interessi in prevalenza stranieri, come ammisero i direttori.

Infine sul giudizio di questa Commissione limitato all'accertamento previsto dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, non può esercitare alcuna influenza la causa della presenza in un porto italiano del piroscafo catturato se anche fosse provato che tale presenza sia stata voluta dai dirigenti la Società, mentre i documenti rinvenuti nell'archivio del Governo marittimo di Fiume provano soltanto che il direttore Pollich si rifiutò di aderire all'invito del Governo ungherese di far rientrare il piroscafo *Zwir*, da Venezia a Fiume - la circostanza rimarrebbe senza influenza sul carattere nazionale della Società, solo oggetto del presente giudizio, e non permetterebbe certo la revocazione del giudicato di confisca chiesto dalla richiedente ed espressamente vietato dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 807, che istituiva questa Commissione.

PER QUESTI MOTIVI:

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dichiara di non trovar luogo a provvedere sulla domanda 15 maggio 1919 della Società ungaro-croata per la navigazione libera di Fiume ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Così deciso nell'udienza del giorno 28 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Biscaro, Filipponi, Avet, Formica e Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 no-

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro, comm. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet, comm. Giovanni Formica, comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimazione per la cattura dello scafo del piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Stambul*:

Inteso il commissario delegato cons. Biscaro relatore nel giudizio;

Inteso per la difesa l'avv. Bonaccia Filippo, il quale ha concluso perchè sia dichiarato di proprietà della Società di navigazione a vapore Lloyd triestino lo scafo del piroscafo *Stambul*, in via subordinata ha chiesto l'applicazione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Inteso il commissario del Governo il quale ha concluso che si dichiari legittima la cattura dello scafo dello *Stambul* e se ne pronunci la confisca;

Ritenuto in fatto:

che il comandante delle forze della R. marina destinate all'occupazione del porto militare di Durazzo in nome del R. Governo, procedeva il giorno 16 ottobre 1918 alla cattura dello scafo del piroscafo *Stambul* di bandiera austro-ungarica esistente all'ancora nel porto suddetto, già adibito al traffico militare del nemico e affondato in seguito ad azione bellica di unità aeree e navali alleate;

che, procedutosi al giudizio per la legittimazione della cattura, questa Commissione ordinava fosse eseguita l'istruttoria e dalle indagini praticate rimase comprovato che lo *Stambul* era di proprietà del Lloyd austriaco;

che, chiusa l'istruttoria con ordinanza presidenziale 12 luglio 1917, il successivo giorno 14 si costituiva in giudizio il rappresentante della Società di navigazione Lloyd triestino, già Lloyd austriaco, il quale presentava le conclusioni sovrariportate, mentre il commissario del Governo con le sue conclusioni depositate il 28 agosto 1919 chiedeva che la Commissione dichiari legittima la cattura dello scafo e ne pronunci la confisca;

Ritenuto in diritto:

che per le norme relative all'esercizio del diritto di preda la cui osservanza durante l'ultima guerra venne prescritta con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600, è d'uopo dichiarare legittima la cattura dello scafo del piroscafo *Stambul*;

Infatti l'art. 8 assoggetta a preda le navi mercantili nemiche, per l'art. 17 la nazionalità della nave è determinata dalla bandiera che ha diritto di inalberare. Non si può revocare in dubbio che lo *Stambul*, iscritto al porto di Trieste, avesse diritto di portare e portasse in realtà la bandiera austriaca;

Ne consegue che la nave va considerata nemica e riesce superflua ogni indagine circa la nazionalità della compagnia che ne era proprietaria, sia durante la guerra che dopo l'armistizio;

Nè il carattere di nave nemica vien meno per essere stata trovata parzialmente sommersa;

In difetto di contrarie disposizioni anche la nave sommersa, o il semplice scafo di essa, deve ritenersi soggetta a confisca giacchè lo scafo è pur sempre la parte essenziale della nave e come tale sot-

Nè può la Commissione accogliere l'istanza subordinata della società per l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 e cioè per l'accertamento della proprietà della nave spettante a individui di nazionalità italiana, soggetti al dominio dell'Impero austro-ungarico;

Come appare dal testo dell'articolo succitato e dal richiamo dell'art. 8, la facoltà conferita alla Commissione delle prede riflette il solo caso di confisca di nave mercantile nemica esistente nei porti italiani allo scoppio della guerra, pronunciata per indennizzare i cittadini italiani vittime di atti di ostilità contrari al diritto di guerra;

La disposizione di carattere eccezionale non può applicarsi neppure per analogia al caso affatto diverso dell'esercizio del diritto di preda;

Per questo caso valgono le norme ordinarie, secondo le quali ogni competenza di questa Commissione vien meno dopo dichiarata la legittimazione della cattura, la considerazione sulla nazionalità del proprietario può essere motivo a provvedimenti amministrativi a termini dell'art. 104 delle norme per l'esercizio del diritto di preda, ma a questi provvedimenti è del tutto estranea la Commissione che deve limitarsi a pronunciare la confisca;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede, respinta ogni contraria istanza od eccezione, dichiara legittima la cattura dello scafo del piroscafo *Stambul* avvenuta il 16 ottobre 1918 e ne ordina la confisca.

Così deciso nell' udienza del giorno 30 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Avet - Formica - Paladini - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 23 novembre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	86.40	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118,09 — Londra 52,80 — Svizzera 273,75 — New York 14,71 — Oro 209,70.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 16 novembre 1919:

Gallinoni dott. Luigi, segretario di 2ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dal 4 novembre 1919.

Con R. decreto del 25 novembre 1919:

Perlini Vincenzo, archivista di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° dicembre 1919.

Vincenti Marco, archivista di 2ª classe, è collocato in aspettativa, su domanda, per motivi di salute, con l'[illegible]

Con R. decreto del 27 novembre 1919:

Sciçolone cav. Domenico, capo sezione di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, ai termini dell'art. 62 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, con decorrenza dal 5 novembre 1919.

Mattouzzi prof. Filippo, primo segretario di 2ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per infermità contratta in servizio e per causa del medesimo, a decorrere dal 25 novembre 1919.

Boncinelli dott. Ettore, segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 novembre 1919, con l'assegno annuo di L. 1441,66, oltre L. 28,33 nette mensili, di cui al decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Mazzerelli dott. Ghino, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 15 novembre 1919.

Foschi dott. Italo, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 15 novembre 1919.

Guidi cav. Guido, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 16 novembre 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919, con cui è stato indetto il concorso, per titoli, a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1919, col quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto, è prorogato al 2 febbraio 1920.

Roma, 17 gennaio 1920.

Per il ministro: CIAPPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919 con cui è stato indetto il concorso a 15 posti di applicato in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1919 con il quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto, è prorogato al 7 febbraio 1920.

Roma, 17 gennaio 1920.

Per il ministro: CIAPPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1919 con cui è stato indetto il concorso a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel Regio corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1919 con il quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per il concorso anzidetto, è prorogato al 10 febbraio 1920.

Roma, 17 gennaio 1920.

Per il ministro: CIAPPI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il VI prestito nazionale. — L'importo delle sottoscrizioni ascendeva ieri, alla Banca d'Italia in Torino, a 930 milioni di lire. A Lecce e provincia, 141 milioni.

Alacremente continua l'opera di propaganda. Stamane all'Università di Roma, presenti le autorità cittadine, il Corpo accademico e gran numero di studenti, vennero tenute dai professori Salandra e Benini, due applaudite conferenze sul vitale argomento.

Mercato serico. — Il corrispondente serico del Ministero per l'industria, commercio e lavoro telegrafa:

Shangai, 19. — Mercato seta mediocre con prezzi in rialzo in taels. Quotasi greggie all'Europa classiche 12[14 e 20[22 frs. 1200. — Tsatlée filature Pegasus n. 1 frs. 890. — Tsatlée Kunkee Mars n. 1 frs. 755. — Tussah 540.

Cambio Taels su Francia a 4 mesi vista frs. 19.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AIRES, 27. — La sottoscrizione al prestito italiano ha raggiunto la somma di 140 milioni di lire sorpassando la somma totale sottoscritta al prestito precedente.

WASHINGTON, 27. — Il sottosegretario del tesoro ha dichiarato che una somma di 150 milioni di dollari in favore degli Stati europei è assolutamente indispensabile se si vuole evitare la fame in Austria, in Polonia e in Armenia.

Il presidente Wilson annette grande importanza a questo fatto e scriverà in proposito ai vari capi partito della Camera dei rappresentanti.

FLENSBOURG, 27. — È arrivata la Commissione internazionale per il plebiscito. La trasmissione dei poteri si è effettuata regolarmente. La popolazione, che si mantiene calma, ha accolto con simpatia gli alleati.

PARIGI, 27. — L'*Echo de Paris* ha da Zurigo: Corre qui con persistenza la voce che il generale Denikin si sarebbe rifugiato col suo stato maggiore a bordo di una nave da guerra inglese.

Si aggiunge d'altra parte che l'esercito rosso ha preso Perekop, nel centro dell'istmo che domina l'entrata in Crimea.

PARIGI, 27. — Una nota tedesca relativa alla consegna dei colpevoli è stata consegnata ieri alla segreteria della Conferenza.

Il governo tedesco presenta nuove obiezioni contro l'esecuzione degli articoli del trattato relativi alla consegna dei colpevoli ed afferma che da questa esecuzione deriverebbero certamente disordini economici e politici dannosi al lavoro, specialmente nelle miniere che sarebbero le più colpite nella loro produzione.

Il governo tedesco conclude proponendo, come precedentemente, che il giudizio dei colpevoli sia fatto in Germania. La procedura da seguire sarebbe fissata d'accordo con gli alleati.

PARIGI, 27. — Secondo il *New York Herald*, edizione di Parigi, ieri mattina al Consiglio degli ambasciatori si è discusso intorno al rifiuto dell'Olanda all'estradizione dell'ex-kaiser. La redazione della risposta, nella quale si insisterà nuovamente sulla consegna dell'ex-imperatore, è stata affidata ad una Commissione di periti legali alle dipendenze del Ministero degli esteri francese.

Tale risposta sarà pronta per sabato e probabilmente sarà inviata lunedì prossimo dopo la riunione del Consiglio degli ambasciatori.

BUCAREST, 27. — Il progetto per la riforma elettorale, che la Camera discuterà prossimamente, diminuisce il numero dei deputati e prevede il voto alle donne tanto nelle elezioni amministrative quanto in quelle legislative.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMMIO RAFFAELE, *gerente responsabile*.